DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1974

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere, per un periodo che scade il 31 maggio 1974, la commercializzazione di sementi certificate di orzo primaverile soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/266/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1973 (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che nella Repubblica francese la produzione per l'anno 1973 di sementi della categoria « sementi certificate » di orzo primaverile, conformi alle condizioni relative alla facoltà germinativa minima, è deficitaria a causa delle condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo di raccolta ;

considerando che è impossibile coprire soddisfacentemente tutto il fabbisogno con sementi certificate di orzo primaverile provenienti dagli altri paesi membri, e conformi a tutte le condizioni fissate per la certificazione ;

considerando che è opportuno autorizzare la Repubblica francese per un periodo che scade il 31 maggio 1974 ad ammettere la commercializzazione di sementi certificate di orzo primaverile soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere alla commercializzazione nel suo territorio, per un periodo che scade il 31 maggio 1974 :

1. 3 000 tonnellate al massimo di sementi di orzo primaverile delle categorie « sementi certificate della prima riproduzione » e « sementi certificate della seconda riproduzione » delle varietà Oriol, Ortolan, Hornisse e Belfor non iscritte al catalogo francese delle specie e varietà di piante coltivate.
2. 16 000 tonnellate al massimo di sementi di orzo primaverile delle categorie « sementi certificate della prima riproduzione » e « sementi certificate della seconda riproduzione » raccolte nel 1973, non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto concerne la facoltà germinativa minima, purché i requisiti seguenti siano soddisfatti :
   a) la facoltà germinativa raggiunga almeno l'80 % delle sementi pure,
   b) il cartellino ufficiale indichi che la facoltà germinativa delle sementi è ridotta : facoltà germinativa minima 80 %.

Articolo 2

La Repubblica francese comunica alla Commissione prima del 1° luglio 1974 le quantità di sementi certificate di orzo primaverile ammesse alla commercializzazione nel suo territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.